

Gazzetta ufficiale

C 167

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

15 maggio 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 167/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8845 — TA Associates/Rotschild/Datix) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 167/02	Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2018	2
2018/C 167/03	Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	3
2018/C 167/04	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione europea

2018/C 167/05	Tassi di cambio dell'euro	5
---------------	---------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2018/C 167/06	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese	6
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 167/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8914 — One Equity Partners/Walki Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19
2018/C 167/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8918 — AEA Investors/BCI/Springs) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	21

Rettifiche

2018/C 167/09	Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (GU C 143 del 24.4.2018)	23
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8845 — TA Associates/Rotschild/Datix)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 167/01)

Il 10 aprile 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8845. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018**che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea
per l'esercizio 2018**

(2018/C 167/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018 è stato adottato definitivamente il 30 novembre 2017 ⁽²⁾,
- il 22 febbraio 2018 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è stata adottata il 14 maggio 2018.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 28.2.2018, pag. 1.

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2018/C 167/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco di persone oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, entro il 1° giugno 2018, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 118 I del 14.5.2018, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 118 I del 14.5.2018, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2018/C 167/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio ⁽³⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/705.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 118 I del 14.5.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 maggio 2018

(2018/C 167/05)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1988	CAD	dollari canadesi	1,5301
JPY	yen giapponesi	131,27	HKD	dollari di Hong Kong	9,4103
DKK	corone danesi	7,4505	NZD	dollari neozelandesi	1,7246
GBP	sterline inglesi	0,88240	SGD	dollari di Singapore	1,5980
SEK	corone svedesi	10,2958	KRW	won sudcoreani	1 280,74
CHF	franchi svizzeri	1,1965	ZAR	rand sudafricani	14,6926
ISK	corone islandesi	122,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5973
NOK	corone norvegesi	9,5653	HRK	kuna croata	7,3835
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 747,24
CZK	corone ceche	25,488	MYR	ringgit malese	4,7359
HUF	fiorini ungheresi	315,37	PHP	peso filippino	62,861
PLN	zloty polacchi	4,2629	RUB	rublo russo	73,8057
RON	leu rumeni	4,6290	THB	baht thailandese	38,170
TRY	lire turche	5,1748	BRL	real brasiliano	4,2927
AUD	dollari australiani	1,5861	MXN	peso messicano	23,1847
			INR	rupia indiana	80,9545

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della
Repubblica popolare cinese**

(2018/C 167/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 febbraio 2018 dalla FEPF – European Federation for Table-and Ornamentalware (Federazione europea delle industrie di porcellana e di maiolica da tavola e ornamentale) («il richiedente») che rappresenta oltre il 30 % della produzione totale dell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 ⁽³⁾ del Consiglio.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno del paese interessato data l'esistenza di distorsioni significative di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 268 del 12.8.2017, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente ha citato un rapporto di ricerca del 9 novembre 2017 per descrivere le circostanze specifiche del mercato del paese interessato per quanto riguarda l'industria degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Il rapporto contiene prove dell'esistenza di distorsioni significative che vedono coinvolto lo Stato mediante l'adozione di vari piani e programmi. Il rapporto contiene inoltre prove di vantaggi finanziari e riduzioni legati all'innovazione, alle esportazioni, ai terreni, ai capitali e al lavoro per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

Il richiedente ha rinviato inoltre al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 dicembre 2017 dal titolo «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations»⁽¹⁾ (Relazione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), che descrive le circostanze di mercato specifiche del paese interessato e in particolare le distorsioni del mercato per i settori della ceramica, dell'elettricità e delle materie prime.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l'asserzione di persistenza del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all'esportazione nell'Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a causa delle distorsioni significative subite da prezzi e costi, l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno, e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza del pregiudizio e ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni dal paese interessato verso l'Unione del prodotto oggetto del riesame soggetto a dumping sono rimaste significative in termini assoluti e di quota di mercato, permettendo ai produttori importatori cinesi di conservare una posizione dominante nel mercato dell'Unione e mantenendo i produttori dell'UE in una situazione di fragilità.

Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha anche fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione, data i) l'esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori del paese interessato e ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di volumi e prezzi. In assenza di misure, i prezzi all'esportazione cinesi sarebbero ad un livello talmente basso da arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.

Il richiedente afferma inoltre che qualunque incremento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione se le misure dovessero scadere.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza del dumping del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

L'inchiesta relativa alla persistenza del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni effettuate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, a prescindere dalle esportazioni nell'Unione, valuta se la situazione delle società del paese interessato che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame è tale da rendere probabile la persistenza o la reiterazione delle esportazioni a prezzi di dumping nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

⁽¹⁾ SWD(2017)483 final/2 disponibile all'indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

Di conseguenza, tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato ⁽¹⁾ il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1. *Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori del paese interessato oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori e alle autorità del paese interessato.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2. *Procedura supplementare relativa al paese interessato*

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti, che intende utilizzare per determinare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo da loro consultabile per presentare osservazioni. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo è il Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, se vi siano produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e se siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell'allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà anche un questionario al governo del paese interessato.

⁽¹⁾ Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

5.3.1. *Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4. *Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione*

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.5. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.6. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-R687-TABLEWARE-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R687-TABLEWARE-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni potranno essere ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

☐	Versione a «diffusione limitata» ⁽¹⁾
☐	Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)	

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI OGGETTI PER IL SERVIZIO DA TAVOLA E DA CUCINA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell'avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Email:	
Tel.	
Fax	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Per il periodo dell'inchiesta di riesame, quale definito al punto 5.1. dell'avviso di apertura, indicare, nella valuta di conto della società, la produzione, la capacità di produzione e il fatturato [vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾ e in totale, vendite all'esportazione nel resto del mondo (in totale e per i 5 principali paesi importatori) e vendite sul mercato nazionale] e il peso o volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura. Indicare il peso in tonnellate e la valuta utilizzata.

Tabella I

Fatturato e volume delle vendite

	Tonnellate		Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascuno Stato membro (*)		
Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome dei 5 principali paesi importatori e rispettivi volumi e valori (*)		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

	Tonnellate	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società		

(*) aggiungere righe supplementari se necessario.

Tabella II

Produzione e capacità di produzione

	Tonnellate
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame	
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame	

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO II

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Versione a «diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| ☐ | Versione «consultabile da tutte le parti interessate» |
| | (barrare la casella corrispondente) |

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI OGGETTI PER IL SERVIZIO DA TAVOLA E DA CUCINA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI**

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell'avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Email:	
Tel.	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Per il periodo dell'inchiesta di riesame, quale definito al punto 5.1. dell'avviso di apertura, indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese e il peso o volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura. Indicare il peso in tonnellate.

	Tonnellate	Valore in euro (EUR)
Fatturato totale della propria società in euro (EUR)		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 143 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO III

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Versione a «diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| ☐ | Versione «consultabile da tutte le parti interessate» |
| | (barrare la casella corrispondente) |

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI OGGETTI PER IL SERVIZIO DA TAVOLA E DA CUCINA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**INFORMAZIONI RICHIESTE RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni sui fattori produttivi richieste al punto 5.2.2 dell'avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

Le informazioni richieste vanno inviate alla Commissione all'indirizzo specificato nell'avviso di apertura entro 15 giorni dalla data della presente nota agli atti.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Email:	
Tel.	
Fax	

2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE

Fornire una breve descrizione dei processi di produzione del prodotto oggetto del riesame.

Elencare tutti i materiali (grezzi e trasformati) e l'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame e tutti i sottoprodotti e i rifiuti venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto del riesame. Se del caso, fornire il codice di classificazione del sistema armonizzato (SA) ⁽²⁾ corrispondente per ciascuna delle voci inserite nelle seguenti tabelle. Compilare un allegato separato per ciascuna società collegata che produce il prodotto oggetto del riesame nel caso in cui il processo di produzione sia diverso.

Materie prime/energia	Codice SA
(Aggiungere righe supplementari se necessario)	

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, generalmente denominato «sistema armonizzato» o semplicemente «SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Sottoprodotti e rifiuti	Codice SA
<i>(Aggiungere righe supplementari se necessario)</i>	

La società dichiara che le informazioni di cui sopra sono accurate, per quanto a sua conoscenza.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8914 — One Equity Partners/Walki Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 167/07)

1. In data 27 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- One Equity Partners VII, LP («OEP», Isole Cayman),
- Walki Holding Oy («Walki», Finlandia).

OEP acquisisce — indirettamente, attraverso la controllata OEP FiberPack Cayman Co. Ltd — ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Walki.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- OEP: fondi di private equity;
- Walki: laminati tecnici e materiali protettivi per imballaggi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8914 — One Equity Partners/Walki Holding

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8918 — AEA Investors/BCI/Springs)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 167/08)

1. In data 4 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- AEA Investors LP (insieme con le sue imprese affiliate, «AEA», Stati Uniti),
- British Columbia Investment Management Corporation (insieme con le sue imprese affiliate, «BCI», Canada), e
- SIWF Holdings, Inc. (insieme con le sue imprese controllate, «Springs», Stati Uniti).

AEA e BCI acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell'insieme di Springs.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- AEA: fondo di private equity con investimenti in vari settori, in particolare in prodotti industriali a valore aggiunto, prodotti chimici speciali, beni di consumo/commercio al dettaglio e servizi,
- BCI: investimenti per conto di clienti del settore pubblico in strumenti a reddito fisso, mutui ipotecari, public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse rinnovabili,
- Springs: fabbricazione e fornitura di una serie di coperture per finestre, ad esempio avvolgibili, tapparelle, imposte, tendaggi e tende da sole a scomparsa. Springs distribuisce i propri prodotti con i marchi Bali, Graber, SWFcontract, Horizons, MechoSystems, Sunsetter, Mariak e Patrician.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8918 — AEA Investors/BCI/Springs

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

RETTIFICHE

**Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8856 — Archer Daniels Midland/
Cargill/JV Egypt) — Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 143 del 24 aprile 2018)

(2018/C 167/09)

Pagina 10, punto 1, prima riga:

anziché: «In data 17 aprile 2018»

leggasi: «In data 16 aprile 2018».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT